



## COMUNE DI OSTANA Provincia di Cuneo

---

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27

**OGGETTO: Approvazione tariffe - Anno 2021 - del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e gli spazi mercatali.**

L'anno Duemilaventuno addì Trenta del mese di Aprile, alle ore 10.45, si è aperta la Giunta Comunale di Oстана in modalità telematica, secondo quanto disposto dal Decreto della Sindaca n.01/2020 del 20.02.2020. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale:

Sono presenti:

Presso il Comune di Oстана – Sala delle riunioni:

1. ROVERE Silvia – Sindaca
2. LOMBARDO Giacomo – Vice Sindaco/Assessore

In collegamento telematico:

1. =====

Risulta assente il Sig.: BERTORELLO Daniele Elvino – Assessore

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Giuseppe Francesco Dott. TOCCI, tramite collegamento in video conferenza, la Sig.ra Silvia ROVERE, nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), sono intervenute disposizioni che hanno introdotto il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone per le aree e spazi mercatali;

Visto a tal proposito il disposto dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019:

*“comma 816: A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, di seguito denominati «Enti» e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

*comma 837: A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta Legge il presupposto del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 837, della suddetta Legge il presupposto del Canone per le aree e spazi mercatali è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Dato atto che, con apposito Regolamento, adottato nella seduta del Consiglio Comunale del 30.04.2021 con deliberazione n. 15, ai sensi dell'art. 52, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, è stata stabilita la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, di suddetta Legge, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dall'elenco delle tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e spazi mercatali;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: *“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che la Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, al comma 3bis, dell’art. 106, ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Gennaio 2021, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali, per il 2021–2023, è stato differito al 31 Marzo 2021;

Richiamato inoltre il Decreto Sostegni, approvato dal Consiglio dei Ministri, n. 08 in data 19.03.2021, con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021–2023 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30.04.2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, in data 30.04.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021–2023 e relativi allegati;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000, da parte dei Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Bilancio;

Con voti unanimi favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

## **DELIBERA**

➤ Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

➤ Di approvare le tariffe per l’esercizio 2021 del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e spazi mercatali, così come segue:

1) TARIFFE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI AL CAPO II DEL REGOLAMENTO (Comuni fino a 10.000 abitanti)

Tariffa Base:

Annuale = € 30/mq (Art. 1, comma 826, Legge n. 160/2019)

Giornaliera = € 1,29/mq (aumentata rispetto alla tariffa standard di cui all’art. 1, comma 827, Legge n. 160/2019 ex art. 1, comma 817, Legge n. 160/2019).

Per la determinazione dei metri quadri e dell'esclusione dal canone, si fa riferimento all'art. 12 – comma 2 – del Regolamento.

Per la pubblicità temporanea, di durata inferiore al giorno, si applica comunque la tariffa giornaliera.

Modulazione delle Tariffe:

a. Relativamente alla zona

- Capoluogo (Villa) = tariffa aumentata del 20%

- Altre zone = tariffa base;

b. Relativamente al sacrificio imposto alla collettività anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano (consentito solo per impianti temporanei) = tariffa aumentata del 30%;

c. Relativamente al valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione = tariffa standard;

d. Relativamente al mezzo di esposizione

- con insegne o pannelli luminosi (qualora autorizzati) = tariffa aumentata del 50%

- su veicoli ad uso pubblico o privato = tariffa annuale aumentata del 20%

- su veicoli espressamente adibiti ad esposizione pubblicitaria = tariffa giornaliera intera per i giorni di effettiva esposizione e loro frazioni;

e. Relativamente al mezzo di diffusione, in caso di pubblicità sonora (quando consentita)

- da posto fisso, per parola = tariffa aumentata del 30%

- con veicoli, per parola = tariffa aumentata del 50%.

## 2) TARIFFE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI DI CUI AL CAPO III DEL REGOLAMENTO

Alle Pubbliche Affissioni si applica la Tariffa Standard giornaliera riportata al precedente punto 1).

Modulazione delle Tariffe:

a. Relativamente alla durata, in caso di una durata di esposizione richiesta per più di 14 giorni = tariffa ridotta del 20%;

b. Relativamente al numero e dimensione

- per ogni commissione inferiore a 50 fogli = tariffa aumentata del 50%

- per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli = tariffa aumentata del 50%

- per i manifesti costituiti da più di 12 fogli = tariffa aumentata del 100%.

## 3) TARIFFE DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE DI CUI AL CAPO IV DEL REGOLAMENTO

All'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche si applicano le Tariffe Standard, sia annuale che giornaliera, riportate al precedente punto 1).

Modulazione delle Tariffe:

a. Relativamente alla classificazione delle strade

- 1^ categoria = tariffa aumentata del 25%

- 2^ categoria = tariffa standard;

b. Relativamente alla durata

- per le occupazioni di almeno 15 giorni = tariffa giornaliera ridotta del 50%

- per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%;

c. Relativamente al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e per i costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area = tariffa aumentata del 30%;

d. Relativamente al valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione = tariffa aumentata del 20%;

e. Relativamente all'occupazione permanente con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità = la tariffa non si basa su quella standard riportata al punto 1), ma è determinata con le modalità esposte nell'art. 50, comma 9, del Regolamento;

f. Relativamente all'occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

- in caso di occupazione permanente, si fa riferimento alle tariffe calcolate come da art. 52, comma 4, del Regolamento

- per l'occupazione temporanea, la tariffa si basa sull'art. 52, comma 5, del Regolamento.

#### 4) TARIFFE DEL CANONE MERCATALE DI CUI AL CAPO V DEL REGOLAMENTO

Al Canone Mercatale si applicano:

Tariffa Standard:

Annuale = € 30/mq (Art. 1, comma 841, Legge n. 160/2019)

Giornaliera = € 0,60/mq (Art. 1, comma 842, Legge n. 160/2019).

Modulazione delle Tariffe:

a. Relativamente alla classificazione delle strade

- 1<sup>a</sup> categoria = tariffa aumentata del 25%

- 2<sup>a</sup> categoria = tariffa standard;

b. Relativamente alla durata

- le occupazioni temporanee vengono calcolate con la tariffa a giorno intero se superano le 9 ore, per durate inferiori si applica la tariffa giornaliera ridotta del 50%;

c. Relativamente al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e per i costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area = tariffa aumentata del 25%;

d. Relativamente al valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione = tariffa aumentata del 15%.

I canoni determinati in base alle tariffe modulate come sopra riportato, dovranno essere versati secondo le modalità ed i termini stabiliti dal "Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del suolo pubblico e di Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale", previo arrotondamento della cifra da pagare all'€uro: inferiore se i decimali sono uguali o minori di 49 centesimi e superiore se uguali o maggiori di 50 centesimi.

Stante l'urgenza di provvedere con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

**LA SINDACA**  
Firmato digitalmente  
F.to (ROVERE Silvia)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
F.to (TOCCI Dott. Giuseppe Francesco)

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

Ostana, li \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
(GOLDONI Dott. Paolo)